

Modifiche all'articolo 56 della Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 5

1. L'articolo 56 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

“Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

1. L'articolo 56 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 56

Aree demaniali marittime

1. *Per destagionalizzare le attività turistiche in Basilicata ed al fine di qualificare l'accoglienza turistica in Basilicata in occasione della designazione della città di Matera a Capitale Europea della cultura per il 2019, sulle coste lucane è consentito mantenere per l'intero anno, fino al 31 dicembre 2019 le strutture funzionali delle attività balneari già operanti in regime di concessione demaniale marittima, purché siano di facile amovibilità.”*

RELAZIONE

La modifica si rende necessaria al fine di dare riscontro alle osservazioni del Ministero dell'Economia e Finanze circa il rischio e, quindi la paventata impugnativa, che la disposizione introdotta dalla Legge n. 5/2016 venga interpretata nel senso di autorizzare illegittime proroghe delle concessioni demaniali marittime già in essere ed operanti in quanto localizzate nei siti già individuati dal Piano dei Lidi vigente.

La nuova formulazione chiarisce la possibilità di mantenere le strutture esistenti, evidentemente per la sola durata della concessione demaniale marittima in essere, nel rispetto della normativa statale vigente e salvo diversi esiti dei giudizi comunitari in ordine alla medesima, senza alcuna ulteriore proroga rispetto a quella già riconosciuta ex lege, purché si tratti di lidi di “facile amovibilità”

Tale modifica è, peraltro, necessaria per rendere coerente la disciplina vigente con le previsioni di cui al presente capo che modifica la governance della pianificazione in materia di coste e di Demanio marittimo la quale supera la previsione di varianti al piano dei lidi di cui alla originaria formulazione dell'art. 56 della L.R. n. 4/2015.